

Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14324 del 09/07/2015

Motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14324 del 09/07/2015

La censura in sede di legittimità di violazione del principio di immediatezza della contestazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l'omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il fatto storico relativo alla tardività della contestazione potesse essere identificato nella difettosa valutazione di una nota istruttoria relativa al procedimento disciplinare, della quale il giudice di merito aveva omesso di considerare l'asserito carattere interlocutorio, in quanto la stessa non conteneva l'esito degli accertamenti confluiti poi nella contestazione).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14324 del 09/07/2015